



Comune di Lecco

AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

## **ORDINANZA N. 3 DEL 21/02/2020**

*(R.O.Sindaco)*

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI DETENZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE, IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE NELLE GIORNATE DI SABATO 29 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 15.00 ALLE 24.00, E DI DOMENICA 01 MARZO 2020 DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 01.00, IN OCCASIONE DEL SABATO GRASSO DEL CARNEVALE 2020**

IL SINDACO

Premesso che il giorno 29 febbraio 2020 "sabato grasso" si chiuderà il carnevale 2020;  
Considerato che le manifestazioni correlate alla chiusura del carnevale richiamano un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un aumento dei consumi di bevande in generale, e di quelle alcoliche in particolare con il conseguente eventuale incremento dell'utilizzo di contenitori;

Valutato, altresì, che la conseguente dispersione nei luoghi di svolgimento della manifestazione, così come nelle immediate vicinanze agli stessi, di bottiglie, bicchieri e altri contenitori in vetro, oltre ad essere difficilmente eliminabile, può causare pericolo per l'incolumità delle persone oltre che danni al patrimonio sia dell'ente che dei privati cittadini;

Atteso che il perdurare del consumo di alcool anche nelle ore notturne potrebbe aumentare le situazioni di rischio già evidenziate al precedente punto, e ingenerare comportamenti idonei a turbare l'ordine pubblico in relazione ad eventuali usi dolosi e comunque impropri dei suddetti materiali;

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, ponendo a carico dei pubblici esercenti una responsabilità penale per eventuali loro comportamenti volti a favorire l'abuso di bevande alcoliche obbligandoli a non somministrare bevande alcoliche a chi ne ha assunte in maniera eccessiva;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, emanare un provvedimento "preventivo" a carattere temporaneo per le giornate di SABATO 29 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 24.00 e DOMENICA 01 MARZO 2020, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 01.00, riferito alle seguenti vie cittadine e all'area indicata nell'allegata planimetria in colore rosso:

VIA LEONARDO DA VINCI - VIA RAFFAELLO - VIA CANTU' - VIA NULLO - LUNGO LARIO ISONZO - VIALE COSTITUZIONE - LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE - VIA SAURO - VIA CORNELIO - VIA TOMMASO GROSSI - PIAZZA AFFARI - PIAZZA GARIBALDI - PIAZZA MAZZINI - PIAZZA MANZONI - VIALE DANTE - VIA CARLO CATTANEO - VIA SASSI - PIAZZA DIAZ - VIA VOLTA - VIA MONTELLO- VIA ROMA - VIA F.LLI CAIROLI - VIA CAVOUR - VIA MASCARI - VIA AIROLDI - VIA DEL POZZO - VIA ANGHILERI - PIAZZA SANTA MARTA - VIA BOVARA - VIA SAN NICOLO' - VICOLO ARONNE CIMA - VIA PARINI - VIA ONGANIA - VIA RESINELLI - VIA

PIETRO NAVA - VIA NINO BIXIO - VIA MALPENSATA - VIA SIRTORI - VIA TORRE TARELLI - LUNGO LARIO CESARE BATTISTI - PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA

da ritenersi contingibile ed urgente al fine di prevenire e contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del 5/8/08, art. 2, del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Visto l'art. 54 commi 4 e 4-bis del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 14/2017, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, anche legati all'abuso di alcool, che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

### **ORDINA**

**nelle giornate di SABATO 29 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 24.00 e DOMENICA 01 MARZO 2020, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 01.00, nelle vie cittadine di seguito indicate e comprese nell'area indicata nell'allegata planimetria in colore rosso:**

**VIA LEONARDO DA VINCI - VIA RAFFAELLO - VIA CANTU' - VIA NULLO - LUNGO LARIO ISONZO - VIALE COSTITUZIONE - LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE - VIA SAURO - VIA CORNELIO - VIA TOMMASO GROSSI - PIAZZA AFFARI - PIAZZA GARIBALDI - PIAZZA MAZZINI - PIAZZA MANZONI - VIALE DANTE - VIA CARLO CATTANEO - VIA SASSI - PIAZZA DIAZ - VIA VOLTA - VIA MONTELLO - VIA ROMA - VIA F.LLI CAIROLI - VIA CAVOUR - VIA MASCARI - VIA AIROLDI - VIA DEL POZZO - VIA ANGHILERI - PIAZZA SANTA MARTA - VIA BOVARA - VIA SAN NICOLO' - VICOLO ARONNE CIMA - VIA PARINI - VIA ONGANIA - VIA RESINELLI - VIA PIETRO NAVA - VIA NINO BIXIO - VIA MALPENSATA - VIA SIRTORI - VIA TORRE TARELLI -LUNGO LARIO CESARE BATTISTI - PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA**

il divieto, finalizzato ad evitare l'insorgere di fenomeni di violenza contro le persone, gli animali e le cose, di detenere, somministrare, e/o consumare su aree pubbliche bevande sia alcoliche che non alcoliche, contenute in bottiglie, contenitori di vetro, lattine e altri materiali, che per cause accidentali o per usi impropri o dolosi, siano atti ad offendere.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla somministrazione ed al consumo se effettuati all'interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita, e nelle aree di pertinenza degli stessi o agli stessi concesse in uso, a condizione che i contenitori non vengano portati all'esterno degli spazi suddetti.

Nelle date e negli orari di validità della presente ordinanza è vietata la detenzione da parte di chiunque e la vendita per asporto da parte degli esercenti di bevande alcoliche e non, di generi alimentari o altri prodotti se contenuti in bottiglie, lattine e altre tipologie di contenitori equiparabili.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

### **AVVISA**

che la presente ordinanza

1) entrerà in vigore ALLE ORE 15.00 DI SABATO 29 FEBBRAIO 2020 E MANTERRA' LA PROPRIA VALIDITA' SINO ALLE ORE 01.00 DI DOMENICA 01 MARZO 2020;

2) sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa;

e che ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 7 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Arch. Luca Gilardoni.

### **DÀ ATTO**

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/ 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 " Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Lecco, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Prefetto della Provincia di Lecco
- 2) Questore della Provincia di Lecco
- 3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco
- 5) Comando Polizia Locale di Lecco
- 6) Comando Polizia Provinciale di Lecco;
- 7) Confcommercio Lecco;
- 8) Confesercenti Lecco

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

Lecco, 21/02/2020

Il Sindaco  
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005

